



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
*Dipartimento per le Politiche Europee*

*Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 DPE 0008088 P-4.22.17.4.5  
 del 03/08/2015



12078417

*Ministero della Salute*

Ufficio legislativo  
 segr.legislativo@sanita.it

e, p.c. *Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
 Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

*Ministero degli Affari Esteri*  
 D.G.U.E. – Ufficio IV  
[dgue4@esteri.it](mailto:dgue4@esteri.it)

**Oggetto:** Caso EU Pilot 3993/12/SNCO – Richiesta di informazioni della Commissione europea sulla attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Informazioni supplementari.

Con riferimento al caso indicato in oggetto, si fa presente che il servizio competente della Commissione europea ha inserito nell'ambito del sistema EU Pilot una richiesta di informazioni supplementari (in allegato).

Si prega, pertanto, codesta Amministrazione di voler cortesemente inviare elementi di risposta alle osservazioni della Commissione alla segreteria della Struttura di missione per le procedure d'infrazione istituita presso il Dipartimento per le Politiche Europee, al più tardi entro il **21 settembre p.v.**, al fine di consentire a questa Struttura di trasmetterle ai competenti Servizi della Commissione europea nei termini previsti dal sistema EU-Pilot.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per qualunque chiarimento dovesse risultare necessario.

*Il Capo del Dipartimento*  
 (Con. Diana Agosti)

All. c.s.

CI



Bruxelles,

## EU PILOT 3993/12/SNCO

### Richiesta di ulteriori informazioni alle autorità italiane

**Oggetto:** attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

I servizi della Commissione desiderano ringraziare le autorità italiane per la lettera del 25 febbraio 2015<sup>1</sup>, trasmessa tramite EU Pilot nel contesto della suddetta indagine UE Pilot, e per la lettera del 12 marzo 2015<sup>2</sup>, inviata in risposta alla lettera dei servizi della Commissione datata 12 dicembre 2014<sup>3</sup>.

Nella lettera del 12 dicembre 2014 le autorità italiane erano state invitate a informare i servizi della Commissione sull'attuale situazione in Italia per quanto riguarda la conformità alle prescrizioni sulla stabulazione raggruppata di scrofe e scrofette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 9, della direttiva 2008/120/CE<sup>4</sup> che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, e a presentare una documentazione volta a dimostrare il conseguimento della piena conformità alle norme.

Le autorità italiane hanno accluso alla risposta informazioni sulle misure adottate per i dieci allevamenti suinicoli della Lombardia che, in base alle informazioni fornite in precedenza dalle autorità italiane, non erano ancora conformi alle prescrizioni sulla stabulazione raggruppata delle scrofe. Negli allegati della risposta è inclusa una sintesi delle misure adottate, documentate sul CD inviato dalle autorità italiane che contiene le copie dei rapporti d'ispezione e delle misure amministrative pertinenti.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, cinque delle dieci aziende suddette sono state giudicate pienamente conformi, una non pratica più l'allevamento di scrofe, mentre le altre quattro in quel momento non erano ancora conformi alle norme. Per queste quattro aziende sono stati fissati termini entro cui doveva essere raggiunta la conformità. Il termine era diverso per ciascuna azienda e in tutti i casi ricadeva tra il 31 marzo 2015 e la fine del giugno 2015.

I servizi della Commissione desiderano ringraziare l'Italia per gli sforzi compiuti per conseguire la piena conformità alle prescrizioni sulla stabulazione raggruppata delle scrofe a norma della direttiva 2008/120/CE. La documentazione contenuta nelle lettere

<sup>1</sup> Vostro riferimento 0001395-P-25/02/2015.

<sup>2</sup> Vostro riferimento 2575, nostro riferimento Ares(2015)1220914.

<sup>3</sup> Nostro riferimento Ares(2014)4182850.

<sup>4</sup> Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

delle autorità italiane del 25 febbraio e 12 marzo 2015 e i relativi allegati non è tuttavia sufficiente per consentire ai servizi della Commissione di concludere che l'Italia abbia raggiunto la piena conformità alle norme sulla stabulazione raggruppata delle scrofe. Per questo motivo le autorità italiane sono invitate a confermare che le quattro aziende non ancora conformi nel febbraio 2015 hanno ora raggiunto la piena conformità e a presentare inoltre ai servizi della Commissione ulteriori documenti a conferma della dichiarazione che l'Italia è ora pienamente conforme all'articolo 3, paragrafi 4 e 9, della direttiva 2008/120/CE.

La documentazione fornita dalle autorità italiane con la suddetta corrispondenza riguarda solo le dieci aziende lombarde che non erano ancora conformi alle prescrizioni sulla stabulazione raggruppata delle scrofe in base alle informazioni fornite in precedenza. Tuttavia, i servizi della Commissione potranno chiudere il caso soltanto quando le autorità italiane avranno fornito una documentazione riguardante tutte le aziende italiane con dieci o più scrofe, che consenta loro di verificare se sia stata raggiunta la conformità, e comparabile a quella che l'Italia ha fornito per le dieci aziende della Lombardia. La documentazione dovrà comprendere tutte le ispezioni e le azioni di monitoraggio eseguite dalle autorità italiane al fine di raggiungere la piena conformità. Qualora tutte le aziende con dieci o più scrofe non siano state sottoposte a una visita di verifica da parte di un veterinario ufficiale, le autorità italiane dovranno spiegare anche in base a quale valutazione dei rischi tali visite di verifica sono state effettuate.

Le autorità italiane sono quindi invitate a presentare l'ulteriore documentazione descritta nella lettera inviata dai servizi della Commissione il 12 dicembre 2014. Come indicato in tale lettera, la documentazione dovrà comprendere le copie dei rapporti d'ispezione pertinenti per le aziende in questione, un elenco degli stabilimenti che sono stati oggetto di un'azione amministrativa con la descrizione del tipo di azione, le copie delle ordinanze amministrative, un elenco degli ordini di chiusura e un elenco degli stabilimenti chiusi, eventualmente un elenco degli stabilimenti che sono stati depopolati, nonché qualsiasi altro elemento di prova che l'Italia ritenga opportuno per dimostrare che è stata conseguita la piena conformità.

I servizi della Commissione desiderano far presente che i rapporti d'ispezione, le ordinanze amministrative e gli altri documenti simili possono essere indicati anche in un elenco con riferimenti precisi a di tali documenti. Ciò consentirebbe loro di recuperare e valutare detti documenti se necessario e nella misura richiesta.

Come indicato nella lettera del 12 dicembre 2014, i servizi della Commissione seguono un approccio simile e coerente per tutti gli Stati membri che sono o sono stati oggetto di indagini EU Pilot o di procedimenti d'infrazione per mancata conformità alle prescrizioni sulla stabulazione raggruppata delle scrofe stabilite all'articolo 3, paragrafi 4 e 9, della direttiva 2008/120/CE.

I servizi della Commissione rimangono a disposizione dell'Italia qualora necessiti ulteriori informazioni o chiarimenti per la presentazione delle informazioni necessarie.



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI  
Uff. VI Benessere animale  
DGSAF

Allegati: 1 (3 pagine)  
Trasmissione PEC

Assessorati alla sanità delle Regioni

Assessorato alla sanità della  
Provincia autonoma di Trento

All'Assessorato all'agricoltura della  
Provincia autonoma di Bolzano

**OGGETTO:** Caso EU Pilot 3993/12/SNCO – Richiesta informazioni supplementari della Commissione europea sulla attuazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme per la protezione dei suini.

Si trasmette, al fine di conseguire l'obiettivo di archiviazione del caso EU Pilot in oggetto, la richiesta di documentazione aggiuntiva della Commissione europea (in allegato).

In particolare, viene indicato all'Italia di fornire evidenza che tutte le aziende suinicole da riproduzione con più di 10 scrofe esistenti sul territorio nazionale hanno implementato lo status previsto all'articolo 3, paragrafi 4 e 9, della direttiva 2008/120/CE (d. lgs 7 luglio 2011, n. 122).

Si sottolinea che, come riportato nella missiva della Commissione, è necessario produrre:

- un elenco delle aziende presenti sul territorio di competenza con più di 10 scrofe;
- copie dei loro rapporti d'ispezione e le azioni di monitoraggio eseguite dall'Autorità competente sia per le aziende conformi che per quelle non ancora in linea con quanto previsto;
- un elenco degli stabilimenti che sono stati oggetto di azione amministrative con la descrizione del tipo di azione;
- copie delle ordinanze amministrative;
- un elenco degli ordini di chiusura e un elenco degli stabilimenti chiusi;
- eventuale elenco degli stabilimenti che sono stati depopolati

Si informa che lo scrivente Ufficio ha già provveduto alla consultazione della banca dati nazionale dedicata (vetinfo), che risulta però ancora carente delle informazioni previste o non adeguatamente aggiornata dai Servizi veterinari.

Infine, considerando che la documentazione dovrà essere digitalizzata e le dimensioni dei relativi file, si chiede di far pervenire quanto richiesto tramite supporto CD-ROM da inoltrare a

questa Direzione generale possibilmente entro il 15 settembre p.v. al fine del successivo inoltro all'Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Dr. Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: Dr. U. Santucci  
Referente: Dr. Castelluccio D.  
Ufficio: VI Benessere animale  
Tel: 06. 5994 6661